




# 5.5.2

## **NAPOLEONIC POSTAL TARIFFS DECREE 1811**

**MISCELLANEOUS DOCUMENTS  
REGARDING POSTAL HISTORY FROM  
VARIOUS ARCHIVES**

Kingdom of Italy  
Napoleonic period



# NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi,  
Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno  
e Mediatore della Confederazione Svizzera:

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d'Italia, Principe di Venezia,  
Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno  
le presenti, salute:*

Visto l'art. 16 della Legge di Finanza del 19 maggio 1811, concepito come segue:

» La tassa delle lettere sarà regolata nel Regno secondo le norme ed i prezzi praticati nell'Impero.»

Viste le Leggi di Francia del 27 frimale anno VIII, 14 fiorile anno X, 24 aprile 1806 ed il  
Decreto Imperiale del 15 marzo 1810;

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze,

**NOI**, in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I**, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. 1. La lettera *semplice* o sia al di sotto del peso di sei denari del nuovo peso del Regno, corrispondente a sei grammi di Francia, pagherà in ragione delle distanze come segue:

Sino a 50 chilometri di Francia o sia 50 miglia

della nuova misura del Regno . . . . . lir. — 2. decimi di lira o sia 20 centesimi.

Da 50 a 100 miglia . . . . . " — 3.

Da 100 a 200 . . . . . " — 4.

Da 200 a 300 . . . . . " — 5.

Da 300 a 400 . . . . . " — 6.

Da 400 a 500 . . . . . " — 7.

Da 500 a 600 . . . . . " — 8.

Da 600 a 800 . . . . . " — 9, e così successivamente.

2. La lettera del peso di sei denari e fino al peso di otto denari pagherà un decimo di lira in su del porto semplice.

La lettera del peso di otto denari e fino a undici denari esclusivamente pagherà una volta e mezza il porto.

La lettera o pacchetto dagli undici ai quindici denari esclusivamente pagherà due volte il porto della lettera semplice.

La lettera o pacchetto del peso di quindici a venti denari esclusivamente pagherà due volte e mezza il porto, e così di seguito la metà del porto in su per ogni peso di cinque denari.

3. Tutte le volte che il peso delle lettere o pacchetti darà luogo ad una frazione di cinque centesimi, si aggiungeranno cinque centesimi per giungere alla tassa in decimi di lira.

4. La tassa delle lettere da, e per l'estero sarà percetta secondo le progressioni enunciate nel presente Decreto, oltre gli sborsi fatti alle poste estere e in conformità delle convenzioni che sono o venissero stabilite cogli uffizj esteri.

5. Le lettere per le Armate pagano soltanto dal luogo della partenza all'ultimo ufficio della frontiera per la quale sono dirette.

6. Il diritto di affrancare, mediante una tassa fissa, le lettere indirizzate ai Militari impiegati tanto nelle armate che nelle divisioni dell'interno non sarà accordato che per le lettere destinate ai sottufficiali ed ai soldati sotto le bandiere o paviglione.

Questa tassa d'affrancatura, qualunque sia la distanza che le lettere avranno da percorrere, sarà di venticinque centesimi per lettera semplice.

7. Per le lettere caricate o raccomandate si paga il doppio porto.

8. I giornali, le gazzette ed opere periodiche sotto fascia pagano per ogni foglio 4 centesimi.

Mezzo foglio, 2 centesimi.

I libri legati in rustico (brochés), i cataloghi e prospetti, avvisi, carte di musica ed altre stampe parimente sotto fascia pagheranno per ogni foglio 5 centesimi.

Mezzo foglio, la metà.

Quarto di foglio, il quarto.

9. I campioni di merci pagano il terzo del porto di una lettera, con che non paghino mai meno di una lettera semplice, e che siano sotto fascia o in una maniera indicativa del loro contenuto.

10. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato a Rambouillet il 21 maggio 1811.

## EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,  
Il Consigliere Segretario di Stato,  
A. STRIGELLI.

1811 Regno d'Italia

Milano li giugno 1811.

## LA DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Al Signor

Universit. Palella  
C. m. d. t.

È mente della Superiorità che la Legge del 19 maggio prossimo passato, e il successivo Decreto del 21 dello stesso mese sopra la tassa delle Lettere, egualmente che le Leggi e i Regolamenti emanati già sui Pesi e Misure, abbiano il loro pieno effetto col primo dell'imminente luglio in tutti gli Uffizj Lettere del Regno.

Per abilitarvi dunque alla conveniente regolare esecuzione, dopo avervi, prima d'ora, trasmessi, cogli analoghi ragguagli, i nuovi Pesi, di cui dovrete fare uso, spirato il corrente giugno, vi rimetto qui unita la Tabella della progressione dei Pesi medesimi e delle tasse delle Lettere e Pieghi, con altra tabella alfabetica del prezzo della lettera semplice, stabilito per codesto vostro Uffizio con tutti gli altri Uffizj del Regno; e ciò a seconda delle Leggi e dei Decreti anzidetti.

Per una intelligenza più piana e facile, e per l'uniformità de' modi di esecuzione stimo però di aggiungervi, colla presente, delle particolari norme ed istruzioni, alle quali dovrete strettamente attenervi.

E primieramente la tassa della lettera semplice, che dovrete applicare alle lettere nascenti nel vostro Ufficio per l'interno del Regno, sarà regolata a norma della tabella alfabetica: le lettere che oltrepassano la *semplice*, saranno tassate sul piede della tabella di progressione.

Secondo. L'affrancatura obbligatoria per le lettere destinate all'estero sarà prelevata da voi come segue, cioè:

Per le lettere dirette nella Svizzera preleverete la tassa di progressione, dal vostro ufficio fino a *Como*;

Per quelle dirette ne' paesi della Confederazione del Reno, Nord ecc. preleverete la tassa, dal vostro ufficio fino a *Bolzano*;

Per le lettere dirette nelle Provincie Illiriche, Impero d'Austria, Levante e Turchia sarà prelevata la tassa, dal vostro ufficio fino ad *Udine*;

Per quelle dirette nella Toscana, Roma e Napoli la prelevazione della tassa verrà fatta, dal vostro ufficio fino a *Bologna*;

Per quelle destinate per gli Abruzzi preleverete la tassa, dal vostro ufficio fino in *Ascoli*;

Per quelle dirette nel Valeso e Cantone di Vaud preleverete la tassa, dal vostro ufficio fino a *Domodossola*;

E finalmente per quelle dirette al Cantone de Grigioni preleverete la tassa, dal vostro ufficio fino a *Chiavenna*.

Terzo. Le prelevazioni di queste tasse saranno regolate, per la *lettera semplice*, sul prezzo portato nella tabella alfabetica, e per le lettere che oltrepasseranno la semplice, a norma della tabella di progressione di peso e di distanza.

Quarto. Vi occuperete quindi prontamente della formazione di una tabella di tutti i summentovati uffici confinanti coll'estero, dimostrante le rispettive tasse da prelevarsi, e ciò per norma e a maggior comodo del Commesso di distribuzione, incaricato di ritirare dal Pubblico le affrancature obbligatorie.

Quinto. Rispetto poi alle lettere di affrancatura volontaria, o sia P. P., ne preleverete la tassa di percorrenza stabilita nella tabella alfabetica, sempre in progressione di peso ecc.

Sesto. I militari che cercheranno di affrancare volontariamente le lettere per l'interno del Regno, pagheranno la tassa di soli centesimi 25, qualunque fosse la distanza che tali lettere avessero da percorrere.

Questo beneficio per altro è accordato soltanto per la *lettera semplice* diretta a un sotto ufficiale o soldato.

Per le lettere eccedenti la *semplice*, o dirette ad ufficiali di grado superiori ai qui avanti indicati, si pagherà dai militari sul piede della Tariffa.

Settimo. Non si potrà più raccomandare una lettera senza affrancarla: quindi per una lettera raccomandata e affrancata si pagherà il doppio Porto, a norma della distanza e del peso. L'ufficio non riceverà una lettera raccomandata se non sarà munita di tre suggelli.

La responsabilità di ciascun Agente postale è strettamente interessata in tutto ciò che concerne l'esatto e puntuale adempimento delle riferite istruzioni e norme; ripromettendosi la Direzione Generale dallo zelo e diligenza de' suoi dipendenti un risultato corrispondente ai doveri che ad essi incumbono, e alla giusta aspettazione della Superiorità.

Mi riscontrerete subito di ricevuta, e a suo tempo di esecuzione, mentr'io con sensi di perfetta stima mi sottoscrivo.

IL DIRETTORE GENERALE,

MINONZI.

Il Segretario generale,  
BARRÈRE.

# MILANO.

Ragguaglio fra la nuova *Libbra*  
e la *Libbra d'once* 12 di Milano.

LIBBRE DI MILANO	Fanno in peso nuovo				ONCE DI MILANO	Fanno in peso nuovo				LIBBRE NUOVE	Fanno in peso di Milano		ONCE NUOVE	Fanno in peso di Milano.	
	Libbre.	Once.	Grossi.	Denari.		Grani.	Libbre.	Once.	Grossi.		Denari.	Grani.		Libbre.	Once.
1	0,	3	2	6	8	1	0,	0	2	7	2	1	3		
2	0,	6	5	3	6	2	0,	0	5	4	5	1	6		4
3	0,	9	8	0	4	3	0,	0	8	1	7	1	9		7
4	1,	3	0	7	2	4	0,	1	0	8	9	2	12		11
5	1,	6	3	4	0	5	0,	1	3	6	2	3	15	1	3
6	1,	9	6	0	8	6	0,	1	6	3	4	4	18	1	6
7	2,	2	8	7	6	7	0,	1	9	0	6	4	21	1	10
8	2,	6	1	4	3	8	0,	2	1	7	9	5	24	1	2
9	2,	9	4	1	1	9	0,	2	4	5	1	6	27	2	5
10	3,	2	6	7	9	10	0,	2	7	2	3	6	30	2	9
20	6,	5	3	5	9	11	0,	2	9	9	6	7	61	3	1
30	9,	8	0	3	8	12	0,	3	2	6	8	10	91		
40	13,	0	7	1	7							10	122		
50	16,	3	3	9	7							5	153		
60	19,	6	0	7	6							0	183		
70	22,	8	7	5	5							7	214		
80	26,	1	4	3	4							2	244		
90	29,	4	1	1	4							10	275		
100	32,	6	7	9	3							5	306		
200	65,	3	5	8	6							0	612		
300	98,	0	3	7	9							0	918		
400	130,	7	1	7	2							0	1224		
500	163,	3	9	6	5							0	1530		
600	196,	0	7	5	8							0	1836		
700	228,	7	5	5	1							0	2142		
800	261,	4	3	4	4							0	2448		
900	294,	1	1	3	8							0	2754		
1000	326,	7	9	3	1							0	3060		

PEL REGNO D' ITALIA

10 Grani fanno 1 Denaro.  
10 Denari fanno 1 Grosso.  
10 Grossi fanno 1 Oncia.  
10 Once fanno 1 Libbra.

PER MILANO

12 Once fanno 1 Libbra.

# MILANO.

Ragguaglio fra i nuovi *Pesi*

e le parti della *Libbra d'once* 12 di Milano.

Parti della Libbra di Milano					Fanno in peso nuovo					Pesi nuovi					Fanno in peso di Milano				
Libbre.	Once.	Denari.	Grani.		Once.	Grossi.	Denari.	Grani.	Centesimi di Grano.	Libbre.	Once.	Grossi.	Denari.	Grani.	Libbre.	Once.	Denari.	Grani.	Centesimi di Grano.
			1					0	47									2	12
			5					2	36									6	35
			9					4	26									10	58
			16					7	56									14	81
			20					9	46									21	15
	1						1	1	35								2	15	45
	2						2	2	69								4	9	75
	3						3	4	04								6	4	06
	4						4	5	39								7	22	36
	5						5	6	73								8	19	51
	6						6	8	08								17	15	02
	7						7	9	43								1	2	10
	8						9	0	78								1	11	6
	9						0	2	12								1	20	1
	10					1	0	3	47								2	4	21
	20					1	1	6	94								2	13	16
		1				2	2	2	33								2	22	12
		2				2	7	4	66								3	7	7
		3				8	1	6	98								3	16	3
		4				0	8	9	31								7	8	6
		5				3	6	1	64								11	0	9
		6				6	3	3	97								1	16	12
		7				9	0	6	29								1	6	8
		8				2	1	8	62								1	10	0
		9				2	4	5	95								2	1	16
		10				2	7	2	28								2	5	9
		11				2	9	9	60								2	9	1
1						3	2	9	93								3	0	17

## PEL REGNO D'ITALIA

10 Grani fanno 1 Denaro.  
 10 Denari fanno 1 Grosso.  
 10 Grossi fanno 1 Oncia.  
 10 Once fanno 1 Libbra.

## PER MILANO

24 Grani fanno 1 Denaro.  
 24 Denari fanno 1 Oncia.  
 12 Once fanno 1 Libbra.